

Art. 92

92.3 (testo2)

D'ARIENZO, ASTORRE, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

“4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali il ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 Febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi”.

4.ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 Febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 Febbraio 2020.

4-quater. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa.”